

TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione fallimentare ed esecuzioni

Il giudice delegato, dr.ssa [REDACTED],  
provvedendo sul ricorso depositato in data [REDACTED] nell'interesse di  
da [REDACTED]  
avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente

**visto** l'art. 14quinques L. 3/12;

**letta** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei  
creditori;

**ritenuto** che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/12 e non  
emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai  
creditori;

rilevato in particolare che la debitrice sia p.f. non soggetta alla procedure  
fallimentari; né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedure per il  
sovraindebitamento; che ha depositato completa documentazione;

**DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012  
la dott.ssa [REDACTED] con studio in [REDACTED]

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi  
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite  
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio  
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

in proposito **invita** il liquidatore nominato ad **esprimere**, al più presto e se  
ritenuto, al **Giudice dell'Esecuzione la propria decisione** ex art. 14 novies  
c. 2 legge n. 3 del 2012 **se subentrare nelle eventuali procedure in**  
**corso**(decisione che si autorizza fin da ora), di modo che la stessa procedura  
proceda alla vendita o alla distribuzione se – ad esempio -già sono fissate aste,  
tenendo conto dei costi già sostenuti e della necessità comunque di retribuire  
il professionista già delegato e della previsione nel programma di liquidazione  
della vendita del bene

oppure se intenda chiedere al Giudice dell'Esecuzione della procedura di pronunciare l'improcedibilità (nel qual caso si chiederà autorizzazione a questo giudice, spiegando i motivi che rendono tale scelta preferibile per la procedura);

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

dispone la pubblicazione integrale della proposta e del decreto sul sito del Tribunale, ai sensi dell'art. 14 *quinques*, 2° comma, lettera c) della L. 3/2012;

Invita, a tal fine, il Liquidatore a raccogliere (se non è già stato dato) il consenso di tutte le persone indicate nella predetta proposta alla pubblicazione integrale della proposta stessa

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**determina** ex art. 14 ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, che la somma necessaria per il sostentamento della debitrice e della sua famiglia, anche in considerazione della composizione del nucleo familiare ammonta a € 1100 e che conseguentemente la stessa contribuirà con la cifra di € 500 mensili alla procedura;

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Genova, [REDACTED]

il Giudice

TRIBUNALE DI GENOVA

[REDACTED]

[REDACTED]